PARCO NATURALE PANEVEGGIO - PALE DI SAN MARTINO

Provincia autonoma di Trento



REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE IN USO A SOGGETTI TERZI DI COMPLESSI DI BENI COSTITUENTI ESPOSIZIONI TEMPORANEE REALIZZATE DALL'ENTE

Articolo 1

Il Parco Naturale Paneveggio - Pale di San Martino, stagionalmente, allestisce presso i propri centri visitatori, mostre temporanee dedicate alle ricerche di carattere naturalistico, storico o antropologico svolte nell'area protetta e nel territorio circostante.

Articolo 2

Gli allestimenti sono ideati e disegnati dal Settore tecnico dell'Ente a ciò preposto, che ne definisce anche la grafica, ovvero da altri soggetti individuati e coordinati dall'Ente. La realizzazione e il montaggio delle esposizioni sono effettuate prevalentemente dal contingente di operai specializzati dipendenti dall'Ente Parco, avvalendosi comunque anche di forniture e servizi di Ditte del settore. I materiali utilizzati sono prevalentemente naturali e riciclabili (legno, carta, cartone, stoffe ecc.). Generalmente le mostre presentano anche un percorso o un piccolo angolo dedicato ai bambini, una sezione bibliografica ed un momento dedicato ai visitatori. I testi (o una sintesi di questi) dei pannelli sono tradotti in inglese e tedesco.

Alcune esposizioni sono costituite anche da oggetti e/o attrezzi (originali o riprodotti), quadri, illustrazioni, elementi interattivi, lettori video e audio. In alcuni casi sono corredate da un catalogo o da una pubblicazione ad esse collegata (vedi la collana de *I quaderni del Parco*).

I percorsi espositivi sono prevalentemente versatili e facilmente adattabili agli spazi esistenti. Tutte le esposizioni disponibili sono visionabili, con la relativa scheda descrittiva, l'elenco dei beni e il valore assicurabile, sul sito del Parco: www.parcopan.org alla voce VIVERE il PARCO> Mostre ed esposizioni temporanee.

Articolo 3

I complessi di beni costituenti ciascuna esposizione realizzata, sono di proprietà dell'Ente Parco Paneveggio - Pale di San Martino e possono essere concessi in uso a soggetti terzi per finalità espositive senza scopo di lucro che abbiano un carattere sociale, culturale, religioso, scolastico o sportivo.

Articolo 4

L'istanza di concessione in uso, debitamente motivata, va inoltrata all'Ente Parco almeno 30 giorni prima della data di utilizzazione e viene acquisita dal protocollo dell'Ente Parco costituendone criterio di priorità nell'assegnazione.

L'Ente Parco individua nel Settore tecnico – Allestimenti (geom. Cristina Zorzi), il servizio che dovrà gestire tali concessioni ed assicurare ai richiedenti un procedimento unitario e snello, adempiendo a tutte le formalità di natura amministrativa e contabile, assicurando il rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari. L'atto di concessione è assunto dal direttore dell'Ente Parco.

L'istanza dovrà essere firmata dal legale rappresentante dell'Ente o Soggetto richiedente e dovrà indicare chiaramente:

- a) lo scopo per cui viene chiesto l'uso, in particolare: il genere di manifestazione che si intende organizzare, la dislocazione, il periodo di apertura;
- b) dichiarazione di assunzione totale di responsabilità civile per ogni e qualsiasi danno che possa anche incidentalmente essere procurato a persone o cose a prescindere da eventuali polizze assicurative che possono essere contratte sia dall'utenza che dall'Ente Parco;
- c) dichiarazione di aver preso visione del presente regolamento, accettandone ogni clausola a carico.

Articolo 5

Eventuali integrazioni o modifiche al percorso espositivo saranno concordate di volta in volta. Tutti i lavori e le opere necessarie al montaggio e smontaggio saranno curate dall'Ente Parco tramite il proprio personale, concordando con il Soggetto concessionario tempi e modalità di allestimento e di smontaggio dell'esposizione.

Il trasporto, sia all'andata sia al ritorno, è a carico del concessionario. Il mezzo utilizzato dovrà essere coperto, con un vano sufficientemente capiente.

Il luogo destinato a ospitare la mostra dovrà essere adeguatamente custodito nonché illuminato, riscaldato ed asciutto.

L'intero valore della mostra, nella misura determinata dall'Ente Parco, dovrà essere assicurato dal richiedente, con la modalità "da chiodo a chiodo", con data di copertura assicurativa decorrente dal giorno del prelievo dalla sede dell'Ente Parco al giorno di rientro in sede.

Sarà cura del concessionario promuovere adeguatamente la mostra; eventuali manifesti, inviti o comunicati stampa saranno dunque a carico dello stesso.

Articolo 6

L'Amministrazione, con atto di concessione del Direttore, in proporzione alla quantità ed alla complessità del lavoro necessario all'allestimento e allo smontaggio della esposizione, può richiedere a carico del concessionario il versamento di un importo monetario a titolo di compartecipazione alla spesa organizzativa, in una misura ricompresa tra € 500,00 ed € 2.000,00. Il rimborso sarà differenziato a seconda del periodo di concessone dei beni, del luogo di realizzazione della esposizione, della complessità di allestimento e smontaggio dei beni.

Il pagamento dell'importo deve essere effettuato all'atto della concessione e comunque prima dell'allestimento della esposizione. I fondi rivenienti dalle attività svolte sono iscritte nelle risorse del Bilancio dell'Ente Parco.

Il Direttore può motivatamente esonerare dal versamento del rimborso spese Soggetti concessionari, esclusivamente in ragione della natura istituzionale degli stessi, e tenuto conto delle finalità e delle modalità sottese alla richiesta.

Articolo 7

Il Soggetto concessionario è responsabile dei danni arrecati ai beni strumentali ed è tenuto, a risponderne economicamente, nella misura che sarà quantificata dall'Ente Parco.

Il concessionario dovrà altresì ritenersi responsabile dei danni direttamente o da terzi causati a persone fisiche all'interno dei locali durante il periodo di utilizzo dell'esposizione, come anche attenersi scrupolosamente alle disposizioni vigenti in materia ed al presente regolamento e riconsegnare il complesso dei beni concessi nelle stesse condizioni in cui sono stati ricevuti.

Articolo 8

Nel caso sia fatto un uso indebito delle strutture, ferma restando ogni altra azione a tutela degli interessi dell'Ente Parco, non saranno più positivamente riscontrate ulteriori istanze di concessione inoltrate dallo stesso Soggetto che sia responsabile di un uso difforme e/o danni al patrimonio dell'Ente.

E' facoltà dell'Amministrazione procedere alla revoca della concessione fino ai 15 giorni precedenti la data dell'iniziativa, ove i beni dovessero servire all'Ente per sopravvenute ed improrogabili esigenze istituzionali dei propri servizi. Il concessionario non può reclamare, per effetto della revoca, il risarcimento di alcun danno per le spese organizzative eventualmente sostenute. Le somme eventualmente versate dal concessionario sono restituite.

Le somme rinvenienti dai rimborsi per la concessione in uso dei dei beni sono introitate in apposito capitolo in entrata del bilancio a titolo di concorsi e proventi da beni patrimoniali.

Articolo 9

Il presente regolamento entra in vigore il decimo giorno successivo alla sua pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente Parco.